



TRIBUNALE DI TERAMO  
VERBALE DI UDIENZA  
Proc. n2224 /2023

Nelle causa tra

DOMENICA FORTUGNO con l'avv.to MAGNANI GIANLUCA

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con l'avv.to MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MOSCHELLA CLARA  
DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggi all'udienza del 19/03/2024 è presente

per la parte ricorrente l'avv. LAPENNA in sostituzione dell'avv. MAGNANI GIANLUCA nonché  
la ricorrente personalmente, per il MIUR la dott.ssa FLAVIA PIZZOLI, e per l'INPS l'avv.to  
GAMBINO.

IL GIUDICE

Rilevato

che la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 397/2023 pubbl. il 18/10/2023, con cui ha  
dichiarato nulla la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e rimesso le  
parti davanti al primo giudice, ha espressamente statuito quanto segue:

*“secondo il tenore delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (“1. accertare il proprio  
diritto all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione scolastica ... 2. per  
l'effetto .... Condannare l'amministrazione scolastica convenuta all'immediata assunzione a tempo  
indeterminato della ricorrente come docente della classe concorsuale A046 - Discipline  
giuridicoeconomiche nonché all'assegnazione in favore di quest'ultima di sede scolastica ...”),  
oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della docente ad  
essere immessa in ruolo e a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, involgendo  
dunque la presente controversia anzitutto la verifica della corretta posizione in graduatoria, da*



*operarsi ora per allora (riferita cioè a partire dall'anno scolastico 2015-2016), al fine di poter attribuire alla medesima uno dei (limitati) posti di lavoro disponibili.*

*Essendo la valida stipulazione del contratto a tempo indeterminato tra l'amministrazione scolastica e la docente subordinata all'utile collocazione della medesima nelle graduatorie, il sistema è tale per cui tale evenienza non può che conseguire ad una necessaria modifica della graduatoria stessa, in modo da includere utilmente la ricorrente e da escludere chi, pur avendo un punteggio inferiore, ha occupato il posto che avrebbe dovuto essere riservato alla suddetta. Infatti, tenuto conto del numero limitato di posti disponibili, l'operazione richiesta non può che produrre conseguenze dirette nella sfera giuridica del soggetto che è stato immesso in ruolo, occupando l'ultimo posto disponibile nell'organico di diritto, per la medesima classe di concorso e che, in caso di accoglimento del ricorso, si vedrebbe risolvere il proprio rapporto di lavoro come docente.*

*Si configura pertanto un rapporto sostanziale plurisoggettivo, per la presenza del soggetto portatore di un interesse contrario all'esito favorevole del giudizio, soggetto che figura nella graduatoria formata dall'amministrazione come avente diritto, ai fini dell'immissione in ruolo, e che, invece, risulterebbe superato dalla ricorrente e inevitabilmente estromesso.”*

che la parte ricorrente, nel ricorso in riassunzione, ha genericamente richiesto di evocare in giudizio eventuali controinteressati previa individuazione degli stessi ad opera dell'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo l'autorizzazione mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR [hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) (pagina web Atti di Notifica);

**p.q.m.**

invita le parti a formulare le richieste inerenti sul punto.

L'avv.to LAPENNA chiede disporsi notifica per pubblici proclami ex articolo 150 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR [hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) (pagina web Atti di Notifica), stante la impossibilità di individuare il diretto destinatario dell'eventuale provvedimento di accoglimento.

L'avv.to GAMBINO e la dott.ssa PIZZOLI si associano alla richiesta.

**Il Giudice**

Rilevato che ai sensi dell'articolo 150 c.p.c. : *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [50 att.].*



*[II]. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.*

*[III]. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.*

*[IV]. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [51 att.].*

*[V]. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace”;*

- Che quanto alle istanze istruttorie la causa sia prettamente documentale, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, in quanto afferente circostanze meramente documentali;

- **P.q.m.**

- visto l'articolo 150 c.p.c. dispone la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di volontaria giurisdizione affinché adotti gli adempimenti necessari in ordine all'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami.

Riserva all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari per il prosieguo del giudizio.

Il Giudice  
Dott.ssa Daniela Matalucci

